

Codice A1610A

D.D. 5 agosto 2015, n. 328

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Oleggio Castello, Gattico, Pruzzaro (NO) - Richiedente: Terna Enel Italia S.p.A. Progetto di ricostruzione sostegni p.26,p.27, p.28, p.37, p.38, p.39, p.40, p.41, p.42. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.297 /2015 A

Rif. n. 16067/A16030 del 22.05.2015
297 Relazione 2015 Terna.doc

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: **Oleggio Castello, Gattico e Paruzzaro (NO)**
Intervento: Progetto di ricostruzione sostegni p.26, p.27, p.28, p.29, p.37, p.38,
p.39, p.40, p.41, p.42 nei comuni di Oleggio Castello, Gattico e
Paruzzaro.
Istanza: **Terna Enel Italia S.p.A.**

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dalla Società Terna in data 22.05.2015 con protocollo n.16067/A16030, trasmessa con protocollo n.451 del 21.05.2015, inerente l'intervento ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, pervenuta con la succitata nota;

constatato che gli interventi previsti consistono nel progetto per la ricostruzione dei sostegni p.26, p.27, p.28, p.29, p.37, p.38, p.39, p.40, p.41, p.42 nei comuni di Oleggio Castello, Gattico e Paruzzaro e nello specifico si prevede la sostituzione dei dieci sostegni con altrettanti, di tipo poligonali, nello stesso sedime dei sostegni preesistenti;

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

297 Relazione 2015 Terna.doc

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice. Considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

accertato che l'intervento proposto, risulterebbe visibile dai diversi punti panoramici dislocati nell'intorno delle opere in progetto, sia dalla viabilità primaria e sia, dalla viabilità secondaria, tuttavia, con opportuni accorgimenti progettuali in fase esecutiva, appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) (area boscata) del D.Lgs 42/2004;

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia;

considerato che le opere così come proposte, con le dovute modifiche da attuarsi durante la fase realizzativa, non appaiono tali da recare un significativo pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, con la presente, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e fatte salve le valutazioni degli Enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con eventuali piani d'area vigenti, nonché "zone umide" non chiaramente identificate, a si esprime **parere favorevole**, al completamento degli interventi in progetto condizione che:

- ✓ per una maggior continuità dello skyline della zona boscata, sia posta particolare cura e salvaguardia alla zona boscata preesistente, limitando allo stretto necessario l'abbattimento di specie arboree ed arbustive locali;
- ✓ i sostegni in carpenteria metallica in progetto, siano opportunamente trattati per rendere di natura opaca la finitura superficiale e con una tonalità tendente al bruno chiaro, per una perfetta integrazione delle opere in progetto con i colori predominanti della zona boscata in esame;
- ✓ le fondazioni previste in c.a. per accogliere i nuovi sostegni metallici, siano opportunamente raccordati con il contesto circostante, attraverso l'utilizzo del materiale di risulta degli scavi e siano opportunamente inerbite le aree di raccordo.

297 Relazione 2015 Terna.doc

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Dirigente di Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il Funzionario Istruttore
Arch. Giancarlo Bruno



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO,
NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
VERCELLI



Torino, 15 GIU. 2015

Alla Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano n. 44
10143 TORINO

Al Comune di GATTICO

Al Comune di OLEGGIO CASTELLO

Al Comune di PARUZZARO

Prot. n. 61021 del 31.10.05/546
358
569

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 17721 del 08/06/2015
Ns. protocollo n. 5875 del 10/06/2015

OGGETTO: OLEGGIO CASTELLO – GATTICO - PARUZZARO (NO) - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5 – Intervento: Progetto di ricostruzione sostegni p. 26 - p. 27 - p.28 - p. 29 - p.37 - p.38 - p.39 - p. 40 - p.41- p.42 - - Istanza: Società Terna Rete Italia spa

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per i Comuni di Oleggio Castello, Gattico, Paruzzaro per Progetto di ricostruzione sostegni p. 26 - p. 27 - p.28 - p. 29 - p.37 - p.38 - p.39 - p. 40 - p.41- p.42 ;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., art. 142;

Vista la relazione tecnica redatta dalla Regione Piemonte;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile con il contesto paesaggistico circostante, esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione inviata, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luisa Pavotti

[Empty rectangular box]

L'Incaricato dell'Istruttoria
Arch. S. Varnero / Geom. R. Demari

[Empty rectangular box]